



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016

IL SINDACO INFORMA

che entro il **16 GIUGNO 2016** deve essere effettuato il versamento dell' **ACCONTO** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2016.

che entro il **16 DICEMBRE 2016** deve essere effettuato il versamento del **SALDO** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2016

CHI	COSA		QUANTO	QUANDO		COME (F24)	A CHI
SOGGETTO	OGGETTO	DEFINIZIONE	ALIQUOTA	ACCONTO SCADENZA 16/06/2016	SALDO SCADENZA 16/12/2016	CODICE TRIBUTO	DESTINATARIO
Soggetti passivi sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.	ABITAZIONE PRINCIPALE	Immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.					
	PERTINENZE	Ctg catastale c/2, c/6 e c/7 nella misura massimadi un'unita' per ciascuna delle suddette categorie.		NON DOVUTO	NON DOVUTO		
	FABBRICATI CTG "D"		7,6‰	16/06/2016	16/12/2016	3925	STATO
	TERRENI AGRICOLI		8,3‰	16/06/2016	16/12/2016	3914	COMUNE
	TERRENI AGR. CONDUZ. DIRETTA			NON DOVUTO	NON DOVUTO		
	AREE FABBRICABILI		8,3‰	16/06/2016	16/12/2016	3916	COMUNE
	ALTRI FABBRICATI		8,3‰	16/06/2016	16/12/2016	3918	COMUNE
	FABBR. CTG C/1, C/3, A/10 UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA'		7‰	16/06/2016	16/12/2016	3918	COMUNE
	FABBR. COMODATO		5‰	16/06/2016	16/12/2016	3918	COMUNE

CODICE ENTE DA RIPIORTARE SUL MODELLO DI PAGAMENTO F/24: **I300**

Riduzione della base imponibile IMU del 50%

La Legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
- l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha recentemente chiarito che il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad applicare l'agevolazione.

Aliquota agevolata 0,5%

E' confermata per l'anno 2016 l'aliquota agevolata già prevista negli scorsi anni relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in comodato, con contratto registrato da trasmettere entro 30 giorni dalla registrazione, ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale.

Riduzione di imposta del 25%

La legge di Stabilità per il 2016 prevede che l'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione).

Dichiarazioni

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il diritto alle suddette riduzioni: sia per quanto riguarda la riduzione della base imponibile IMU al 50%, sia nel caso in cui il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione della riduzione di imposta del 25%. Il contribuente dovrà presentare al Comune la dichiarazione IMU sul modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta (30 giugno 2017 per l'anno 2016).

IL SINDACO

DOTT. ANTONIO VARONE